



IL PROCESSO CIVILE DA REMOTO

L'UDIENZA CIVILE E PENALE DA REMOTO: ISTRUZIONI PER L'USO

**VENERDÌ 15 MAGGIO 2020 - CAMERA DEGLI AVVOCATI DI ESTE MONSELICE E
MONTAGNANA – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA**


DOTT. GIANLUCA BORDON

CONSIGLIERE CdA di VENEZIA

LE QUATTRO MISURE ORGANIZZATIVE DELL' ART. 83, VII co. D.L. 18/20

- Lett. e) celebrazione a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c. delle udienze civili pubbliche
- Lett. f) udienza da remoto
- Lett. g) differimento delle udienze a data successiva al 30 luglio 2020
- Lett. h) trattazione scritta

Assenza di
gerarchia



**tutela della
salute**

**giusto
processo**

**mantenimento di
efficienza del sistema**

**principio del
contraddittorio**

**principio di
oralità**

ECCO COSA NON INTENDO

... ma l'art. 111, II co. Cost. nella parte in cui dispone che ogni processo si svolge “davanti a giudice terzo e imparziale” dà copertura costituzionale alla comparizione fisica davanti ad un giudice. Quindi la previsione dell'art. 83, VII co. lett. h) è incostituzionale.

... occorre stabilire se e in quali termini il processo da remoto e la trattazione scritta rispettino il principio di oralità (art. 180 c.p.c.: «*la trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale*»)



artt. 32 (deposito di documenti e memorie) e 33 d.lgs 546/92 (trattazione in camera di consiglio) nel processo tributario

Art. 32 «1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1. 2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. 3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio»

Art. 33 «1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2. 2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. 3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario»



ECCO COSA INTENDO

- gli uffici giudiziari devono proseguire l'attività favorendo modalità di udienza che evitino il rischio di contagio: un processo efficiente è un valore di rilevanza collettiva
- Il D.L. 17.3.20, n. 18 è una fonte primaria in grado di derogare alle norme processuali codicistiche
- è fortemente auspicabile che i protocolli prevedano la facoltà delle parti d'interloquire con il magistrato sulla modalità di trattazione dell'udienza, fornendo argomenti contrari o soluzioni diverse.

PROTOCOLLO DI GESTIONE DELL'UDIENZA DA REMOTO 5/5/2020 - PADOVA

- 2.4 *«I difensori almeno e non oltre due giorni prima dell'udienza potranno eventualmente depositare istanza di trattazione del procedimento con altra modalità per indisponibilità di strumenti idonei o altra causa»*

MISURA ORGANIZZATIVA 6/5/2020 TRIBUNALE DI PADOVA

- *«... in ogni caso, ove richiesto congiuntamente da tutte le parti, il rinvio deve essere concesso anche in relazione ai procedimenti ex art. 83, comma 3 d.l. 18/2020»*

ART. 83,VI co. D.L. 18/20: LO SCOPO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE DEI CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

- «**Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria,** per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari ... adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie ... al fine di **evitare assembramenti** all'interno dell'ufficio giudiziario e **contatti ravvicinati** tra le persone»



I TERMINI A RITROSO: art. 83, II co. D.L. 18/20 «... quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto»

- rinvio generalizzato delle prime udienze ?
- valutazione caso per caso a seconda delle difese del convenuto/appellato: art. 164, II e III co. c.p.c.



CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sezione Terza Civile

Il Presidente, visto l'art. 83, comma secondo, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27; visto l'art. 36, co. 1, d.l. 23/2020; visto l'art. 3 D.L. n.28/20; visti i provvedimenti del Presidente della Corte del 27.4.2020 n. 5300 e del 21.4.2020 prot. 6288;

ritenuto che le udienze dei procedimenti civili di cui in appresso, in conseguenza della sospensione stabilita nelle disposizioni normative citate [ovvero per ragioni organizzative legate all'emergenza sanitaria in atto], vanno rinviate d'ufficio a data successiva, per assicurare l'integrità dei termini di comparizione o di costituzione, trattandosi di cause nelle quali ALLO STATO non risultano costituite in giudizio tutte le parti ovvero non risulta assicurato alla parte appellata l'integrale rispetto del termine per la costituzione in giudizio ovvero ancora di cause per le quali è previsto l'espletamento di incombenzi non compatibili con una modalità di trattazione ai sensi della lettera h) del co. 7, dell'art. 83 cit.;

dispone

il rinvio delle udienze

TRATTAZIONE SCRITTA O UDIENZA DA REMOTO ?

- ✓ utilizzo di strumenti informatici conosciuti
- ✓ dotazioni tecniche
- ✗ velocità nella trattazione dei processi
- ✗ *smart working* dall'ufficio

art. 83 D.L. 17.3.20, n. 18, **conv. con mod. in L. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020)** ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dall'1.5.20)

Lett. f: «la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti **e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione** mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire **con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario** e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti ...»



NECESSITÀ DI RECEPIRE UN ORDINE DEL GIORNO AL D.L. «CURA ITALIA» FONDATA SULLE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA RELATIVO AL PROCESSO DA REMOTO O ACCOGLIMENTO DI UNA RICHIESTA DELL'AVVOCATURA ?

27 aprile 2020 Camere Civili e Camere Penali «contrastano l'intervento a gamba tesa del sindacato dei magistrati». La **dichiarazione congiunta dei Presidenti dell'Unione Nazionale delle Camere Civili e dell'Unione delle Camere Penali.**

«... È la difesa, in quei processi civili che sono dei cittadini, e non dei giudici, a dover chiedere che l'udienza venga trattata con modalità diverse, dopo aver valutato se la rinuncia alle garanzie offerte dalla presenza fisica è compatibile con i diritti delle parti: questo è, il principio dispositivo ...

... in attesa che il governo ... mantenga rapidamente gli impegni assunti almeno per la drastica limitazione del processo da remoto, escludendo da tale modalità – come richiesto dall'Avvocatura e da tanti autorevoli esponenti della Magistratura – qualsiasi attività di istruttoria dibattimentale e di discussione ...»

Venerdì 24 Aprile 2020 ore 08:30
AULA, Seduta 331 - Cura Italia, approvazione definitiva

SEDUTA N. 331 08:30

INDICE DEGLI INTERVENTI

- Deputato DALL'OSSO Matteo (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) 12:02:47
- Gianluca Bordon (gianlucabordon@outlook.it) ha eseguito l'accesso
Deputato COSTA ENRICO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) 12:05:22
- Deputato Alessandro (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) 12:10:48
- Deputata RUFFINO Daniela (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE)

24.04.20 Camera dei Deputati 12:06
4.05.08 / 7.46.36

RELAZIONE GOVERNATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO

Nel disegno di legge di conversione del DL. 28/20 (Senato n. 1786) questa è la motivazione della nuova regola: *“Viene poi integrata la disciplina prevista dal comma 7, lettera f), dell’articolo 83 sullo svolgimento delle udienze civili da remoto, specificando che, dove questa modalità sia consentita, deve essere comunque garantita la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario”*.

PARERE 14/5/20 DELLA SESTA COMMISSIONE DEL C.S.M. TRASMESSO AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

- La presenza fisica del giudice nell'ufficio non aggiunge nulla quanto alle modalità di espletamento del contraddittorio simultaneo e alla qualità intrinseca dello stesso
- La presenza non semplifica la gestione dell'udienza o l'attività degli avvocati che sono tenuti all'osservanza delle medesime regole tecniche, senza che il giudice possa richiedere un ausilio qualificato
- L'unica ipotetica giustificazione sarebbe quella di garantire la funzionalità dell'udienza da remoto. L'assistenza però, in quanto garantita mediante procedure di help desk da remoto, risulta fruibile anche dal domicilio del magistrato mentre le risorse degli uffici non potrebbero in ogni caso garantire interventi tecnici in tempo reale
- non può giustificarsi con la possibilità per gli avvocati di recarsi nell'ufficio perché ciò contrasterebbe con il principio del distanziamento sociale e con la linearità dello strumento che mal si presta alla celebrazione di un'udienza ibrida
- non chiarisce se i componenti del collegio debbano essere contestualmente presenti nell'aula di udienza o se gli stessi possano mettersi in collegamento tra loro da remoto, ciascuno dal proprio ufficio



IL GIUDICE AMMINISTRATIVO

l'art. 4 D.L. 28/2020 che, modifica l'art. 84 del D.L. 18/2020 in materia di giustizia amministrativa, non contiene una norma analoga. L'art. 84 prevede: “... *In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. **Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge**”.*



IL GIUDICE TRIBUTARIO – BOZZA dell'art. 142 D.L. «RILANCIO»



- La bozza della norma stabilisce: *«Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza La partecipazione da remoto all'udienza ... può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso ... I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza».*
- la relazione illustrativa afferma: *« ... La nuova disciplina permette l'utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti ... I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza».*



IL GIUDICE TRIBUTARIO — ragionando su uno schema di decreto legge

- la norma non è legata alla sola fase emergenziale
- occorre l'istanza di una parte
- non vi sono limiti per il luogo di collegamento del giudice

EVITARE CHE IL PROCESSO DA REMOTO DIVENTI LA REGOLA AL DI FUORI DEL PERIODO EMERGENZIALE ?



la norma sulla presenza del magistrato in udienza è figlia dello scontro ideologico fra chi auspica un processo del futuro a distanza e chi è pregiudizialmente contrario all'uso delle tecnologia non rispettosa della sacralità dell'udienza



FISSAZIONE DELL'UDIENZA: l'art. 83, VII co. lett. f prevede: «*prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento*»

- la formula utilizzata dalla disposizione contenuta implica che la comunicazione avvenga tramite PEC a cura della Cancelleria
- occorre decreto che con congruo preavviso avverta le parti della fissazione dell'udienza da remoto
- link contenuto nel decreto / link contenuto in separata mail da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC)
- la partecipazione del sostituto processuale e della parte (collegata dallo stesso indirizzo del difensore o da diverso indirizzo)



VERBALE D'UDIENZA : l'art. 83, VII co. lett. f prevede: «All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale»

- utilizzo della modalità di «condivisione schermo» unitamente alla consolle
- i documenti sono depositabili grazie al PCT nel rispetto delle ordinarie regole procedurali e possono essere esibiti in udienza mediante la «condivisione schermo»
- l'art. 83, VII co. lett. h non prevede nulla: è un'udienza o piuttosto un «insieme di memorie e termini» che non prevedono il contatto diretto giudice-parti ?



LA MANCATA COMPARIZIONE

- art. 83, VII co. lett. f: se sono rispettate tutte le procedure per l'organizzazione dell'udienza - procedure da concordarsi necessariamente attraverso protocolli (es. tentativo di contatto telefonico) - la mancata comparizione comporta le conseguenze dell'art. 309 c.p.c.
- art. 83, VII co. lett. h: l'equiparazione ma solo l'equiparazione fra trattazione scritta e udienza pone il problema dell'applicabilità degli artt. 309 e 348 c.p.c.

LE UDIENZE CHE POSSONO ESSERE TENUTE CON L'ART. 83 LETT. F: udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi da «difensori, parti e ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione d'informazioni presso la pubblica amministrazione»

- ausiliario del giudice
- assunzione d'informazioni presso la P.A.
- Interrogatorio libero e formale
- attività istruttoria

PARERE SUL DECRETO LEGGE DEL 30 APRILE 2020 N. 28 DELLA SESTA COMMISSIONE DEL CSM

«... Ciò si traduce, in pratica, nella esclusione dalla ‘remotizzazione’ dell’udienza della sola fase istruttoria per l’assunzione di prove testimoniali; in tal modo viene attuato un bilanciamento non irragionevole tra la necessità che le deposizioni siano acquisite con una accurata verifica, attraverso la presenza fisica del giudice, dell’assenza di interferenze sulla genuinità della testimonianza, e la possibilità, invece, di trattare da remoto tutti i procedimenti nei quali il dialogo processuale si svolge esclusivamente con gli avvocati o con l’ausiliario che riceve l’incarico. Resta possibile, invece, procedere all’interrogatorio libero o formale da remoto»



LINEE GUIDA PER LE UDIENZE CIVILI AVANTI IL G.d.P. IN VIDEO CONFERENZA 6/5/20: è richiesto il consenso delle parti

Art. 7



Svolgimento dell'udienza di assunzione delle prove testimoniali e dell'interpello formale

1. Il giudice indicherà nel provvedimento ammissivo della prova, come luogo di svolgimento della stessa i locali di uno studio legale, individuato sulla base della preferenza espressa dalle parti.
2. Al fine di evitare una eccessiva concentrazione di persone nello stesso luogo, il giudice, nel medesimo provvedimento, potrà prevedere un calendario di assunzione della prova o/e fissare per ogni singolo testimone o parte l'orario di assunzione della deposizione.
3. Nel verbale d'udienza il giudice, dopo gli adempimenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 4, darà atto della presenza del testimone o dei testimoni, quindi procederà con l'esame testimoniale.
4. I difensori delle parti assicureranno ed attesteranno la presenza di un unico testimone nella stanza dove si svolge l'esame e l'impossibilità per gli altri testimoni di poter accedere o ascoltare quanto viene chiesto e le risposte che vengono date.
5. All'esito dell'esame, il verbale verrà inviato dal giudice ai partecipanti la riunione utilizzando unicamente la sezione 'post' della voce "team".
6. I difensori stamperanno il verbale e lo mostreranno al testimone che, dopo averlo letto, dichiarerà (fatte salve eventuali ulteriori precisazioni), di non aver nulla da aggiungere o modificare a quanto trascritto confermandolo così ogni sua parte.
7. Il giudice attesterà l'avvenuta lettura del verbale e la relativa dichiarazione resa dal teste.
8. Le medesime disposizioni trovano applicazione con riguardo all'interpello formale della parte.
9. Lo svolgimento della prova testimoniale per videoconferenza non è ammesso in caso di contumacia dell'unico convenuto o di tutti i convenuti.
10. Il verbale di assunzione della prova testimoniale o dell'interpello formale dovrà avere le indicazioni contenute nell'allegato 6

È POSSIBILE ASSUMERE TESTI ANCHE NEL PROCESSO AVANTI IL TRIBUNALE ?

- È ipotizzabile con il consenso di tutte le parti sia sull'assunzione della prova sia sul luogo da dove può collegarsi il teste

DISCUSSIONE ORALE DI UN PROCESSO CIVILE

- art. 83, VII co. lett. f  sì
- Art. 83, VII co. lett. h  controverso

- ✓ I **limiti** di applicabilità della trattazione scritta li ricaviamo dalla **lettura della previsione normativa contenuta nella lett. h)** e non dalle disposizioni codicistiche sulla discussione orale
- ✓ **Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit:** l'art. 83, co XII bis D.L. 17 marzo 2020, n. 18 come da ultimo modificato con il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dall'1.5.2020) stabilisce per le sole udienze penali: *“Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti”*

COSA CI PUÒ INSEGNARE IL COVID-19 ?

- art. 83, VIII co. D.L. 18/20: il regime del doppio binario per il deposito degli atti introduttivi del giudizio non può essere mantenuto all'infinito perché presenta l'enorme svantaggio di rendere incompleti i fascicoli telematici e quindi non consente di sfruttare appieno le potenzialità del PCT
- parte delle ordinarie udienze nel processo d'appello sono inutili e potrebbero essere sostituite anche al di fuori del periodo emergenziale dalla trattazione scritta. Cessata l'emergenza, è opportuno un sereno e pacato dibattito, affinché il processo d'appello sia sottoposto a una impegnativa "cura dimagrante". L'ipotizzata abolizione di quello che molti considerano il "famigerato" art. 348 bis c.p.c. non mi sembra muoversi in questa direzione
- conclusa la fase emergenziale, l'udienza da remoto può essere utile in casi eccezionali da normare (es. conferimento incarico per un c.t.u. di altro circondario), eventualmente prevedendo la necessità di un consenso delle parti per l'utilizzo di tale forma di trattazione

